

Albo Imprese Artigiane (AIA)

Descrizione

L'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) è istituito presso ogni Camera di commercio provinciale; l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è regolamentata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, nonché dalle leggi speciali di settore, ovvero da quelle specifiche norme che regolamentano determinati settori di attività (autoriparazione, installazione, acconciature, imprese di pulizie, ecc.).

L'iscrizione all'Albo è costitutiva dell'impresa artigiana stessa ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni (regionali, nazionali, comunitarie) a favore di questo tipo di impresa; nessuna impresa può adottare, quale ragione sociale o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è regolarmente iscritta all'AIA.

Per verificare se un'impresa è in possesso dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici, ove richiesti) occorre analizzare le caratteristiche dell'attività svolta, dell'imprenditore come persona, e dell'impresa come soggetto economico.

Imprenditore artigiano

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Impresa artigiana

È considerata artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, secondo quanto appena specificato, e nei limiti dimensionali previsti dalla legge n. 443/85 (e di cui poco oltre si fornisce specifica), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che tali attività siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana, che deve quindi essere e rimanere l'attività principale e prevalente.

L'accertamento dei requisiti di legge per l'iscrizione di un'impresa all'AIA spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA) la quale adotta anche le deliberazioni concernenti le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni delle imprese e delle forme associative dall'AIA o dalla separata sezione.

Tra gli altri compiti di competenza dell'Albo c'è l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione del titolare, dei soci operativi e dei coadiuvanti dagli elenchi previdenziali; l'AIA dispone inoltre la

revisione periodica delle imprese iscritte, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti atti al mantenimento dell'iscrizione stessa.

La Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA) invece decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle CPA e coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica degli albi.

Chi si deve iscrivere all'AIA

L'iscrizione all'AIA (qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti) è obbligatoria per:

- le ditte individuali;
- le società cooperative;
- le società in nome collettivo (snc); in questo tipo di società la maggioranza dei soci o almeno uno su due, deve prestare attività lavorativa prevalente nell'impresa;
- le società a responsabilità limitata uninominale (srl uninominale); in questo tipo di società l'unico socio non deve essere socio unico di altra srl o socio accomandatario di sas;
- le società in accomandita semplice (sas): tutti i soci accomandatari devono essere imprenditori artigiani iscritti agli elenchi IVS/ART, mentre è ininfluente il numero di soci accomandanti.

L'iscrizione all'AIA (qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti) è invece facoltativa per le società a responsabilità limitata con più soci; tuttavia per ottenere la qualifica di impresa artigiana la srl pluripersonale deve essere in possesso, oltre che dei requisiti previsti dagli art. 2, 3 e 4 della legge n. 443/85 anche dei seguenti requisiti:

- i soci iscritti negli elenchi INPS IVS/ART devono detenere la maggioranza del capitale sociale;
- i soci iscritti negli elenchi INPS IVS/ART devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione).

Non possono invece essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane:

- le società per azioni (spa);
- le società in accomandita per azioni (sapa);
- le imprese che superano i limiti dimensionali di cui alla legge n. 443/85;
- le imprese nelle quali la maggioranza dei soci non presta la propria attività lavorativa in modo prevalente nell'impresa stessa;
- le società in accomandita semplice nelle quali non tutti i soci accomandatari svolgano la propria attività lavorativa in modo prevalente nell'impresa stessa;
- le società a responsabilità limitata uninominali nelle quali il socio unico sia contemporaneamente socio unico di altra srl o socio accomandatario di sas;
- le società a responsabilità limitata pluripersonali quando i soci artigiani (iscritti INPS IVS/ART) non detengano la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza negli organi deliberanti;
- le attività agricole (allevamento, silvicoltura, vivaisti, ecc);

- le attività di prestazione di servizi commerciali (commercio al dettaglio, all'ingrosso e altre forme di commercio);
- le attività di intermediazione nella circolazione dei beni (agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, procacciatori d'affari, agenti e sub agenti d'assicurazione, broker e promotori finanziari, ecc.);
- le attività ausiliarie alla circolazione dei beni (agenzia di spedizioni, agenzia doganale, ecc);
- le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i professionisti protetti e non protetti (avvocati, medici, infermieri, ecc.).

L'impresa si deve iscrivere all'AIA della provincia dove ha posto la sua sede legale ovvero dove ha posto la sede operativa. La sede legale per le attività svolte in sede fissa può essere collocata presso l'indirizzo del laboratorio, dello stabilimento o dell'officina mentre per le attività non svolte in sede fissa va posta presso l'abitazione dell'imprenditore o in apposito locale destinato allo scopo (es. l'ufficio, il laboratorio, ecc.).

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Criteri di computazione addetti

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge n. 25/55 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge n. 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché i partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati parzialmente i lavoratori part-time in proporzione alle ore di lavoro;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Tipo impresa	Numero massimo di addetti	di cui apprendisti	Deroga al numero massimo di addetti
Non lavora in serie	18	9	Più 4 apprendisti (totale 22 addetti)
Lavora in serie	9	5	Più 3 apprendisti (totale 9 addetti)
Artistico - tradizionale	32	16	Più 8 apprendisti (totale 40 addetti)
Autotrasporto	8	Non sono previsti apprendisti	
Costruzioni edili	10	5	Più 4 apprendisti (totale 14 addetti)

Tabella 1 – limiti dimensionali

Computazione addetti per le imprese che svolgono più di una attività

L'impresa che esercita contemporaneamente più d'una attività con caratteristiche "artigiane", in settori per i quali le norme prevedano diversi limiti dimensionali, per mantenere la propria qualifica di "impresa artigiana", non deve superare complessivamente il limite massimo di addetti previsto per l'attività a maggior dimensionamento e, contemporaneamente, deve rispettare il dimensionamento previsto per l'attività a minor numero di addetti.

Ad esempio un'azienda che eserciti contemporaneamente attività di edilizia e autotrasporto di merci per conto terzi, potrà avere al massimo 10 addetti (di cui al massimo 5 con qualifica di apprendisti), e di questi non più di 8 potranno esercitare nel settore dell'autotrasporto; gli apprendisti, a condizione che operino unicamente nel settore edile, potranno essere aumentati al massimo di 4 unità.

Il superamento dei limiti dimensionali comporta la perdita dei requisiti di legge per il mantenimento dell'iscrizione all'AIA; la cancellazione, che può avvenire in fase di revisione periodica, ha effetto retroattivo.

Non si perdono invece i requisiti di legge quando l'impresa supera il limite dimensionale per un massimo del 20% degli addetti complessivamente previsti per il settore in cui opera, e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno solare.

Percorso da seguire per l'iscrizione all'AIA

La domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane deve essere presentata all'Ufficio artigiano presso la competente Camera di commercio provinciale, in bollo da 14,62 € e con tutti gli allegati previsti per la tipologia di attività che si intende esercitare e sulla base anche della forma giuridica prescelta (ditta individuale, società di persone o di capitali, ecc.)

Alla domanda devono essere allegati:

- l'intercalare P (solo per i soci delle società);
- le eventuali dichiarazioni di possesso dei requisiti professionali per le attività specifiche, compilando l'apposita modulistica;
- la fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
- l'attestazione del versamento in c/c postale dei diritti di segreteria per la prima annotazione nella Sezione speciale del RI e iscrizione AIA; tale versamento può comunque essere eseguito direttamente presso lo sportello camerale.

Il pagamento del diritto camerale per il primo esercizio può avvenire contestualmente alla presentazione della modulistica di iscrizione o nei 30 giorni successivi. Tutta la modulistica deve essere sottoscritta da parte del titolare, in caso di ditta individuale, o da parte del/i legale/i rappresentante/i per le società.

Se il modello viene presentato direttamente dall'interessato, la firma viene autenticata dall'impiegato addetto; se il modello è invece presentato con altri mezzi (ad esempio tramite terzi o per posta) è sufficiente una firma semplice, e allegando una fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il termine per la presentazione della modulistica di iscrizione è fissato entro 30 giorni dalla data di inizio attività; per le società è possibile dichiarare una data di inizio attività intercorrente fra la data di costituzione della società e la domanda di iscrizione all'AIA; in questo caso i 30 giorni decorrono dalla data di iscrizione al Registro Imprese.

Per le attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio la data di presentazione deve corrispondere a quella di inizio attività (DPR 558/99), salvo le eccezioni per i conferimenti d'impresa.

Nel computare il termine dei 30 giorni non si conta il giorno nel quale cade il momento iniziale ma si parte dal giorno successivo; se il termine cade in giorno festivo o di chiusura degli uffici viene automaticamente posticipato al primo giorno non festivo successivo; se la domanda è inviata per posta per la data di presentazione farà fede il timbro postale.

Tutte le istanze presentate direttamente all'AIA o spedite per posta ed arrivate entro la fine del mese sono valutate entro 60 giorni.

I modelli possono essere presentati direttamente o tramite soggetti terzi allo sportello dell'ufficio AIA, o per posta, con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la competente Camera di commercio provinciale.

Percorso da seguire per le modificazioni di attività

Tutte le modificazioni che intervengono all'interno dell'impresa artigiana relativamente all'attività svolta, alla denominazione, alla forma giuridica, all'indirizzo della sede e della residenza, ai coadiuvanti, alle posizioni dei soci ecc., vanno comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data di trascrizione dell'atto presso il RI nel caso di modifiche inerenti la struttura societaria.

Occorre inoltrare apposita domanda in bollo da 14,62 € allegando la dichiarazioni di possesso dei requisiti professionali (per le attività specifiche), eventuali licenze e/o autorizzazioni amministrative debitamente aggiornate, certificazioni abilitanti; fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità (se la domanda è presentata tramite terzi o inviata per posta);

La domanda deve essere debitamente sottoscritta, allegando una fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità, e può essere presentata direttamente o tramite soggetti terzi, allo sportello dell'ufficio AIA o, in alternativa, tramite spedizione postale con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la competente Camera di commercio provinciale.

La cancellazione dall'AIA

La cancellazione dall'AIA può avvenire sia perché l'impresa cessa ogni sua attività produttiva sia perché l'impresa "perde i requisiti artigiani" previsti dagli articoli 2,3,4 e 5 della legge 443/85 e sia per trasferimento della sede legale in altra provincia.

Con il termine cessazione solitamente si intende definire la fine di un'attività di un'impresa.

Occorre sempre, prima di mettere in atto degli atti formali, verificare bene le condizioni e i motivi della cancellazione. La perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento.

Nel caso di scioglimento di società il termine decorre dalla data di trascrizione al RI dell'atto di scioglimento. La CPA può dare avvio alla procedura di cancellazione d'ufficio quando venga a conoscenza della perdita dei requisiti o della cessazione dell'attività.

A parte il caso della cessazione di attività, gli altri casi in cui l'impresa perde i requisiti di iscrizione all'albo sono i seguenti (si indicano i più frequenti):

- il titolare dell'impresa non partecipa più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dell'impresa;
- il titolare o i soci non sono personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle specifiche normative per l'esercizio di particolari attività (impiantista, parrucchiere, estetista, pulizie, autoriparazione, autotrasporti, ecc.);
- l'impresa svolge prevalentemente attività di natura non artigiana (commerciale, professionale);
- la maggioranza dei soci non svolge in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- ciascun socio accomandatario di s.a.s. o socio unico di s.r.l. non è in possesso dei requisiti previsti all'art.2 della legge n. 443/85;
- l'impresa ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge n. 443/85.

Percorso da seguire in caso di cancellazione

Per ottenere la cancellazione dell'impresa dall'Albo delle Imprese Artigiane occorre compilare una apposita domanda, in bollo da 14,62 €, da presentare entro 30 giorni dalla data dell'evento; la domanda deve recare la sottoscrizione e la firma, allegando fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

La domanda, con annessa documentazione, deve essere presentata, direttamente o tramite soggetti terzi, allo sportello dell'ufficio AIA; può anche essere inviata per posta con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Commissione provinciale per l'artigianato presso la competente Camera di commercio provinciale.

Relativamente alle denunce di cessazione non sono dovuti diritti di segreteria.

Cosa fare in caso di trasferimento di sede

In caso di trasferimento della sede (o di variazioni toponomastiche) occorre presentare una denuncia di modifica al RI/REA (Registro delle imprese/Repertorio delle notizie economiche e amministrative) e all'AIA.

Se il trasferimento avviene all'interno della stessa provincia, le ditte individuali esercenti unicamente attività artigiana devono compilare i modelli AA3 dell'AIA più gli eventuali allegati quali licenze, autorizzazioni ecc.); se invece l'impresa esercita un'attività mista AIA più RI/REA, occorre presentare la domanda di variazione di sede al RI/REA per la parte di attività non artigiana, oltre a quanto già previsto per l'AIA.

In caso di trasferimento di società, occorre preventivamente modificare l'atto costitutivo dell'impresa stessa, mediante la redazione di atto notarile, quindi occorre presentare la denuncia di modifica con il modello S2 al Registro Imprese e con il modello A4 all'AIA.

Trasferimento di sede in altra provincia

In questo caso bisogna provvedere alla cancellazione dell'impresa dall'AIA della provincia di provenienza e procedere all'iscrizione all'AIA della nuova provincia, mentre per il RI è sufficiente procedere solo alla iscrizione nella nuova provincia (DPR 558/99).

Per particolari attività quali, ad esempio, gli autotrasportatori, sono previste alcune semplificazioni che permettono l'immediata iscrizione all'AIA della nuova provincia senza dover attendere l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Nel caso di trasferimento di sede da provincia a provincia per le attività soggette a dichiarazioni di inizio attività (L.46/90; L.122/92; L.82/94), alcune CPA garantiscono la continuità dei requisiti delle leggi di settore, a condizione che nello spazio della modulistica relativo alle annotazioni venga specificato il nome del Responsabile Tecnico e che questa qualifica è già stata precedentemente riconosciuta, a seguito degli accertamenti eseguiti, sulla precedente posizione AIA presso la Camera di commercio di

Normativa di riferimento

- Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985).
- Legge 20 maggio 1997, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997).
- Legge 5 marzo 2001 n. 57 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001).
- D.P.R. n. 558 del 14/12/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000).

Fonti di informazione

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
Palazzo Affari
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino
Tel. 011/5716405/6/7
Fax. 011/5756404
www.to.camcom.it

Aggiornamento al 18 novembre 2009